



LICEO
"ZINGARELLI
SACRO CUORE"
CERIGNOLA

LICEO CLASSICO "NICOLA ZINGARELLI" – CERIGNOLA | LICEO ARTISTICO "SACRO CUORE" – CERIGNOLA | LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II" – STORNARELLA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 13/2/2026 (prot. 2352 del 13/4/2026)

Art. 1 - Finalità e Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, al fine di promuovere l'innovazione didattica, garantire l'integrità accademica e proteggere la privacy di studenti e personale. Tali disposizioni sono dettate nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della [L. 132/2025](#), del [Regolamento 2016/679](#) e del [D.M. 166/2025](#).
2. L'Istituto riconosce nell'IA uno strumento di supporto all'apprendimento e alla gestione amministrativa, subordinandone l'uso al pensiero critico e della verifica umana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano agli studenti, al personale docente, al personale ATA e a chiunque operi a qualsiasi titolo nella comunità scolastica.

Art. 3 - Uso didattico per gli studenti

1. È consentito l'uso dell'IA come supporto allo studio, purché finalizzato alla comprensione e non alla mera sostituzione dello sforzo cognitivo.
2. Ogni elaborato (tema, saggio, versione, progetto) che abbia beneficiato del supporto dell'IA deve riportare in calce una dichiarazione specifica indicando lo strumento utilizzato e le modalità di impiego.
3. È vietata la generazione integrale di testi o traduzioni spacciati per produzione autonoma. L'uso di sistemi di IA durante le verifiche scritte e orali, salvo esplicita autorizzazione del docente per fini inclusivi, è rigorosamente vietato.

Art. 4 - Linee guida per il personale docente

1. Il docente può integrare l'IA nella progettazione didattica per la creazione di materiali, simulazioni e personalizzazione dei percorsi per studenti con BES o DSA.

2. Il docente non può delegare all'IA la valutazione degli studenti. La valutazione resta un processo umano basato sull'osservazione diretta e sul colloquio.
3. Il docente è tenuto a istruire gli studenti sulla verifica delle fonti e sulla natura probabilistica, e non deterministica, dei risultati forniti dall'IA.

Art. 5 - Disposizioni per il personale ATA

1. Il personale di segreteria può avvalersi dell'IA per l'ottimizzazione di testi amministrativi, traduzioni di cortesia per utenza straniera e sintesi documentali.
2. Ogni atto prodotto con il supporto dell'IA deve essere validato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) o dal Dirigente Scolastico prima della pubblicazione.

Art. 6 - Protezione dei dati e Privacy

1. È fatto divieto a tutto il personale e agli studenti di inserire nei sistemi di IA generativa dati personali, sensibili o giudiziari riferibili a membri della comunità scolastica.
2. L'uso di sistemi di IA deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle direttive del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) d'istituto.

Art. 7 - Violazioni e Sanzioni

1. La mancata dichiarazione dell'uso dell'IA nei lavori assegnati è configurata come **plagio** e comporta l'annullamento della prova o la valutazione insufficiente.
2. Le violazioni del presente regolamento sono perseguite secondo le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Istituto.